



# VERORDNUNG ZUR BEKÄMPFUNG VON GELDWÄSCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG

## REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

(August 2022 / Agosto 2022)

### Rundfunkanstalt Südtirol

Werner-von-Siemensstraße 19  
39100 Bozen, Italien  
T +39 0471 546666 F +39 0471 200378  
www.ras.bz.it info@ras.bz.it  
Steuer-Nr. 80005980216

### Radiotelevisione Azienda Speciale

Via Werner von Siemens 19  
39100 Bolzano, Italia  
T +39 0471 546666 F +39 0471 200378  
www.ras.bz.it info@ras.bz.it  
Cod. fisc. 80005980216

### Radiotelevizijun Aziënda por Südtirol

Streda Werner von Siemens 19  
39100 Bulsan, Italia  
T +39 0471 546666 F +39 0471 200378  
www.ras.bz.it info@ras.bz.it  
Steuer-Nr. 80005980216

## 1. Einleitung

Die geltenden Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sollen die Integrität des Wirtschafts- und Finanzsystems schützen und sicherstellen, dass sich die zur Einhaltung dieser Bestimmungen Verpflichteten korrekt verhalten.

Diese Verordnung wird durch den "Verwalter" Dr. Fabio Covelli aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsrates der RAS Nr. 2 vom 28.01.2022 erlassen.

**Geldwäschetätigkeiten** sind:

a) die Umwandlung oder Übertragung von Vermögensgegenständen in Kenntnis der Tatsache, dass diese Vermögensgegenstände aus einer kriminellen Tätigkeit oder aus der Teilnahme an einer solchen Tätigkeit stammen, mit dem Ziel, den illegalen Ursprung der Vermögensgegenstände zu verbergen oder zu verschleiern oder einer Person, die an der Begehung einer solchen Tätigkeit beteiligt ist, dabei zu helfen, sich den rechtlichen Folgen ihres Handelns zu entziehen;

b) Verheimlichung oder Verschleierung der wahren Natur, Herkunft, Lage, Verfügung, Bewegung, Rechte an oder Eigentum von Vermögensgegenständen in Kenntnis der Tatsache, dass diese Gegenstände aus einer kriminellen Tätigkeit oder aus der Teilnahme an einer solchen Tätigkeit stammen;

c) der Erwerb, der Besitz oder die Verwendung von Vermögensgegenständen in dem Wissen, dass diese Vermögensgegenstände, zum Zeitpunkt des Erhalts, aus einer kriminellen Tätigkeit oder aus der Teilnahme an einer solchen Tätigkeit stammen;

d) die Beteiligung an einer der unter den Buchstaben a), b) und c) genannten Handlungen, die Vereinigung zu einer solchen Handlung, der Versuch einer solchen Handlung, die Beihilfe, die Anstiftung, die Erleichterung oder die Beratung zur Begehung einer solchen Handlung.

Die Geldwäsche gilt auch dann als solche, wenn die Aktivitäten außerhalb der Landesgrenze stattgefunden haben.

Unter **Terrorismusfinanzierung** ist jede Tätigkeit zu verstehen, die in irgendeiner Weise darauf

## 1. Premessa

Le disposizioni attualmente vigenti in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo hanno il fine di tutelare l'integrità del sistema economico e finanziario e garantire la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza.

Il presente regolamento è adottato dal "Gestore" dott. Fabio Covelli in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione delle RAS n. 2 dd. 28.01.2022.

Per **attività di riciclaggio** si intende:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad una delle azioni di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.

Per **finanziamento del terrorismo** si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla

abzielt, Gelder und wirtschaftliche Ressourcen unmittelbar oder mittelbar, ganz oder teilweise für die Begehung einer oder mehrerer Handlungen zum Zwecke des Terrorismus gemäß den strafrechtlichen Bestimmungen zu beschaffen, einzusammeln, bereitzustellen, zu vermitteln, zu hinterlegen, zu verwahren oder auszuzahlen, unabhängig davon, ob die Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen tatsächlich für die Begehung der genannten Handlungen verwendet werden.

fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

## 2. Gesetzlicher Rahmen

- **Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.10.2005**, zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung;
- **Richtlinie 2006/70/EG der Kommission vom 1.8.2006**, Durchführungsbestimmungen der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments;
- **Richtlinie 2015/849/EU** zur Änderung dieser Richtlinien;
- **Verordnung (EU) Nr. 2015/847** des Europäischen Parlaments und des Rates über Begleitinformationen bei Geldtransfers und betreffend die Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006;
- **GvD Nr. 109 vom 22. Juni 2007**, Finanzierung des Terrorismus und der Aktivitäten von Ländern, die den internationalen Frieden und die Sicherheit bedrohen, in Umsetzung der Richtlinie 2005/60/EG;
- **GvD Nr. 231 vom 21. November 2007**, zur Durchführung der Richtlinie 2005/60/EG zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und der Richtlinie 2006/70/EG welche die Durchführungsbestimmungen beinhaltet;
- **Gesetz Nr. 190 vom 6. November 2012**, mit der Bezeichnung " Bestimmungen zur Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption und Illegalität in der öffentlichen Verwaltung";
- **Dekret des Innenministeriums vom 25 September 2015**, welches die „Festlegung der Anomalie-Indikatoren zwecks Bestimmung der im Hinblick auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung verdächtigen Transaktionen seitens der Ämter der öffentlichen Verwaltung“ zum Gegenstand hat;

## 2. Quadro normativo

- **Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/10/2005**, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- **Direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1/8/2006**, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo;
- **Direttiva 2015/849/UE** recante modifiche alle direttive suddette;
- **Regolamento (UE) n. 2015/847** del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;
- **D.Lgs. n. 109 del 22 giugno 2007**, finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE;
- **D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007** concernente l'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
- **L. n. 190 del 6 novembre 2012**, denominato "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- **Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015** ad oggetto "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";

- **GvD Nr. 90 vom 25. Mai 2017**, mit dem Titel "Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (2006/70/EG) und Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 2015/847 über Begleitinformationen bei Geldtransfers und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006";
- **GvD Nr. 125 vom 4. Oktober 2019**, über "Änderungen und Ergänzungen der Gesetzesdekrete Nr. 90 und Nr. 92 vom 25. Mai 2017 zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/849 sowie zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2018/843 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU";
- **Bestimmungen der UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) vom 23. April 2018** "Anweisungen für die Meldung von Daten und Informationen über verdächtige Transaktionen von Seiten der Ämter der öffentlichen Verwaltung";
- **Mitteilung der UIF vom 16. April 2020** „Prävention von Finanzkriminalität im Zusammenhang mit dem Covid-Notstand“, die die Risiken möglicher Betrugs- und Korruptionsphänomene in den Liefer- und Dienstleistungssektoren, die unmittelbar mit der Bekämpfung von COVID-19 zusammenhängen, aufzeigt.
- **D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017** denominato "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006";
- **D.Lgs. n. 125 del 4 ottobre 2019**, recante "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE";
- **Provvedimento UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) del 23 aprile 2018** "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni";
- **Comunicazione UIF del 16 aprile 2020**, "Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da covid", con la quale vengono evidenziati i rischi di possibili truffe e fenomeni corruttivi nei settori delle forniture e dei servizi più direttamente collegato al contrasto del COVID-19.

### 3. Gegenstand

Die RAS setzt diese internen Regeln fest, zur

- Erleichterung der Identifizierung von Transaktionen und wirtschaftlichen und finanziellen Vorgängen von Seiten der eigenen Mitarbeiter, die aufgrund bestimmter Merkmale/Elemente auch nur den Verdacht einer möglichen Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung begründen könnten;
- Festlegung der internen Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche zur Unterstützung der zuständigen Behörden bei Präventions- und Repressionsmaßnahmen.

### 4. Anwendungsbereich

Gemäß Artikel 10 des GvD Nr. 231/2007 i.g.F. unterliegt die RAS als öffentliche Verwaltung der

### 3. Oggetto

La RAS adotta la presente regolamentazione interna allo scopo:

- di favorire l'individuazione, da parte dei propri dipendenti, di eventuali transazioni ed operazioni economico finanziarie, che per la presenza di caratteristiche/elementi particolari, possano generare anche solo il sospetto di possibili azioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- definire il percorso interno al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio supportando le competenti autorità nelle attività di prevenzione e repressione.

### 4. Campo di applicazione

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007 e s.m.i., la RAS, quale amministrazione pubblica,

Verpflichtung, verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu melden.

Artikel 10 des GvD 90/2017 legt in den Absätzen 3, 4 und 5 fest, dass die öffentlichen Verwaltungen:

- interne Verfahren festlegen, die ihrer organisatorischen und operativen Größe angemessen sind und die geeignet sind, den Grad der Risikoexposition der eigenen Ämter zu bewerten und erforderliche Maßnahmen zur Risikominderung angeben;
- der UIF Daten und Informationen über verdächtige Transaktionen übermitteln, von denen sie im Rahmen ihrer institutionellen Tätigkeit Kenntnis erlangen;
- geeignete Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass ihre Mitarbeiter die meldepflichtigen Fälle erkennen.

## 5. Anomalie-Indikatoren

Die Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche weisen dem Innenministerium die Aufgabe zu, die Indikatoren für Anomalien herauszugeben und zu aktualisieren, wie im Dekret des Innenministeriums vom 25 September 2015 vorgesehen und in den Bestimmungen der UIF vom 23.04.2018 erwähnt.

In der oben erwähnten Bestimmung hat die UIF mittels spezifischer Anweisungen die zu übermittelnden Daten und Informationen, die Modalitäten und Fristen der entsprechenden Mitteilung sowie die Indikatoren festgelegt, die die Aufdeckung verdächtiger Transaktionen erleichtern sollen und diese werden dieser Verordnung beigelegt.

## 6. „Verwalter“ der Meldungen an das UIF

Der „Verwalter“ ist jene Figur, welche von jeder öffentlichen Verwaltung ernannt wird, die mit der Bewertung und Übermittlung von Meldungen über verdächtige Transaktionen an die UIF beauftragt wird. Um eine effiziente und vertrauliche Verwaltung der Informationen zu gewährleisten, betrachtet die UIF den „Verwalter“ als ihren Ansprechpartner für alle Mitteilungen und Untersuchungen im Zusammenhang mit den gemeldeten verdächtigen Transaktionen.

Für die RAS wurde der „Verwalter“ Dr. Fabio Covelli durch Beschluss des Verwaltungsrats Nr. 2 vom 28.01.2022 bestimmt.

## 7. Interne Kommunikation/Berichtsverfahren

è soggetta agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

L'art. 10 del D.Lgs. 90/2017 ai commi 3, 4 e 5 afferma che le Pubbliche amministrazioni:

- adottano procedure interne, proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio e indicano le misure necessarie a mitigarlo;
- comunicano alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale;
- adottano misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate.

## 5. Indicatori di anomalia

La normativa antiriciclaggio demanda alla competenza del Ministero dell'Interno il compito di emanare ed aggiornare gli indicatori di anomalia, così come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 e richiamati dal Provvedimento UIF del 23.04.2018.

Con il sopracitato provvedimento la UIF ha individuato con apposite istruzioni i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

## 6. Gestore delle segnalazioni alla UIF

Il “Gestore” è il soggetto individuato da ciascuna Pubblica Amministrazione e delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette alla UIF. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera il Gestore quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate.

Per la RAS il Gestore dott. Fabio Covelli è stato individuato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 dd. 28.01.2022.

## 7. Procedura di comunicazione/segnalazione interna

Die RAS wendet das folgende interne Verfahren an, um die Wirksamkeit der Aufdeckung verdächtiger Transaktionen, die Rechtzeitigkeit der Meldung an die UIF und die Vertraulichkeit der meldenden Personen zu gewährleisten.

Besteht der begründete Verdacht, dass Tätigkeiten zur Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung durchgeführt werden oder wurden oder jemand versucht hat solche durchzuführen, so meldet schriftlich der Bedienstete, der solche Tätigkeiten festgestellt hat, dies dem „Verwalter“.

Der Verdacht kann auch durch Feststellung von objektiven und subjektiven Elemente die in der, dieser Verordnung, beigefügten Verfügung der UIF vom 23. April 2018 aufgeführt sind, abgeleitet werden.

Eine Meldung an den „Verwalter“ muss auf einer sorgfältigen Überprüfung der dem Bediensteten zur Verfügung stehenden Beweise beruhen und ist an das Vorliegen auch nur eines Verdachts gebunden. Die Meldung muss zeitnah erfolgen und die Vertraulichkeit der Beteiligten wahren.

Die Mitteilung an den „Verwalter“ des zu überprüfenden Vorgangs muss Folgendes enthalten:

- a) den Namen der Person, die den Vorgang vorgenommen hat;
- a) Name der Person, die den Vorgang durchgeführt hat;
- b) Art und Merkmale des durchgeführten Vorgangs;
- c) Beweggründe und mögliche Beweise, weshalb dem Vorgang Beachtung geschenkt werden und dieser weiter untersucht werden sollte.

## 8. Meldungen an die UIF

Die RAS ist verpflichtet, der UIF über den „Verwalter“ Daten und Informationen über verdächtige Transaktionen gemäß Artikel 10 Absatz 4 des Gesetzesdekrets Nr. 231/2007 zu melden, unabhängig von der Relevanz und Höhe der verdächtigen Transaktion.

Die Meldungen an die UIF werden vom „Verwalter“ unverzüglich elektronisch über das Portal INFOSTAT-UIF der italienischen Bank vorgenommen. Der Inhalt des Berichts an das UIF besteht aus

- Identifikationsdaten des Berichts, die die Informationen zur Identifizierung und Qualifizierung der Meldung enthalten

La RAS adotta la seguente procedura interna volta a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF e la massima riservatezza nei confronti dei soggetti segnalanti.

Nei casi in cui ci siano i presupposti per sospettare che siano in corso, o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il dipendente che le abbia rilevate inoltra una segnalazione scritta al “Gestore”.

Il sospetto può desumersi altresì dalla rilevazione degli elementi di carattere oggettivo e soggettivo riportati nel provvedimento UIF del 23 aprile 2018, allegato al presente regolamento.

La segnalazione al “Gestore” deve partire da un'attenta valutazione degli elementi a disposizione del dipendente, ed è collegata all'esistenza anche solo di un sospetto. La segnalazione deve essere tempestiva e tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti.

La comunicazione al “Gestore” dell'operazione da verificare deve contenere:

- a) nominativo del soggetto che ha posto in essere l'operazione;
- b) tipologia e caratteristiche dell'operazione messa in atto;
- c) motivazioni ed eventuali riscontri in base ai quali la stessa viene considerata meritevole di attenzione e di approfondimento.

## 8. Segnalazione alla UIF

La RAS è tenuta a comunicare alla UIF, tramite il “Gestore”, dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2007, a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta.

Le comunicazioni alla UIF sono effettuate senza ritardo dal “Gestore” in via telematica, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia. Il contenuto della segnalazione alla UIF si articola in:

- dati identificativi della segnalazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la segnalazione;

- Informationselemente, in strukturierter Form, zu Vorgängen, Themen, Beziehungen und Verknüpfungen unter ihnen
- beschreibende Elemente in freier Form zu den gemeldeten Transaktionen und den Gründen für den Verdacht;
- alle beigefügten Dokumente.

Diese Elemente sind in Kapitel II der UIF-Verfügung vom 23. April 2018 "Anweisungen zur Meldung von Daten und Informationen über verdächtige Transaktionen durch die öffentliche Verwaltung" vorgesehen und detailliert beschrieben; diese Anweisungen können von der UIF ergänzt, aktualisiert oder geändert werden, daher ist es notwendig, sich auf die zuletzt veröffentlichten Dokumente zu beziehen.

Der „Verwalter“ führt ein Archiv aller eingegangenen Verdachtsmeldungen, unabhängig davon, ob sie zu einer Meldung an die UIF führen oder nicht.

## 9. Schulung

Die RAS wird geeignete Maßnahmen zur Schulung des Personals ergreifen, um sicherzustellen, dass die Fälle, die der UIF gemeldet werden sollten, unter Berücksichtigung der Entwicklung der einschlägigen Rechtsvorschriften erkannt werden.

## 10. Vertraulichkeit

Die Sammlung, Überprüfung und Übermittlung von Informationen über verdächtige Transaktionen, die in diesen Bestimmungen beschrieben sind, erfolgt unter Einhaltung der Verpflichtungen zum Schutz personenbezogener Daten und unter Wahrung der Vertraulichkeit der an der Meldung an die UIF beteiligten Personen.

Abgesehen von den im Gesetzesdekret Nr. 231/2007 und in den vorliegenden Bestimmungen vorgesehenen Fällen ist es verboten, Dritten mitzuteilen, dass eine Meldung an die UIF erfolgt ist, oder sie über laufende oder durchgeführte Ermittlungen in Bezug auf verdächtige Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungstransaktionen zu informieren.

- elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
- eventuali documenti allegati.

Tali elementi sono previsti e descritti in modo dettagliato nel Capo II del provvedimento UIF del 23 aprile 2018 "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni"; tali istruzioni potranno essere integrate, aggiornate o modificate dalla UIF occorrendo pertanto riferirsi ai documenti da ultimo pubblicati.

Il "Gestore" mantiene apposito archivio di tutte le segnalazioni ricevute, sia che ad esse consegua o meno la comunicazione della RAS alla UIF.

## 9. Formazione

La RAS adotterà misure di adeguata formazione del personale ai fini di assicurare il riconoscimento delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alla UIF, tenendo conto dell'evoluzione della normativa in materia.

## 10. Riservatezza

Le attività di raccolta, verifica, trasmissione di informazioni inerenti alle operazioni sospette descritte dalle presenti disposizioni sono effettuate nel rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali ed assicurando la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della comunicazione alla UIF.

Fuori dai casi previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 e dalle presenti disposizioni, è fatto divieto di portare a conoscenza di terzi l'avvenuta comunicazione alla UIF o informarli di approfondimenti in corso o effettuati circa operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

## 11. Genehmigung und Änderung der Verordnung

Diese Regeln und Vorschriften werden auf der institutionellen Internetseite der RAS veröffentlicht, um die Angestellten und Mitarbeiter über die Voraussetzungen für die Meldungen und den damit verbundenen Ablauf zu informieren, und können im Zusammenhang mit rechtlichen und/oder organisatorische Änderungen abgeändert und/oder angepasst werden.

Diese Verordnung tritt ab dem Datum der Veröffentlichung auf der institutionellen Internetseite der entsprechenden Maßnahme in Kraft und stellen eine Anwendung des Dreijahresplans zur Korruptionsbekämpfung dar.

Für alles, was in dieser Verordnung nicht ausdrücklich erwähnt ist, wird auf die einschlägigen geltenden Rechtsvorschriften verwiesen.

## 11. Approvazione e modifica del Regolamento

Il presente Regolamento è pubblicato nel sito istituzionale della RAS, al fine di diffondere la conoscenza tra i dipendenti ed i collaboratori dei presupposti delle segnalazioni e dell'iter relativo e può essere modificato e/o aggiornato in relazione a mutamenti normativi e/o organizzativi.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale e costituisce applicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Per quanto non espressamente citato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

Der Verwalter / Il Gestore  
Dr. Fabio Covelli

*(digital unterschrieben / firmato digitalmente)*

(August 2022 / Agosto 2022)



## UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

PROVVEDIMENTO 23 aprile 2018.

**Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni.**

### IL DIRETTORE

DELL'UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

Visto l'art. 1, comma 2, lettera *hh*), del decreto legislativo n. 231/2007, modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (*infra*, decreto legislativo n. 231/2007 o decreto antiriciclaggio), che definisce le «Pubbliche amministrazioni» come «le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonché i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalità nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica»;

Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 231/2007, in base al quale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le pubbliche amministrazioni definite in base ai commi 1 e 2 del medesimo articolo comunicano all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (*infra*, UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria (*infra*, CSF), individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette;

Sentito il CSF che ha espresso parere favorevole nella riunione del 27 marzo 2018;

ADOTTA

le seguenti istruzioni:

### Capo I

COMUNICAZIONI DI DATI E INFORMAZIONI CONCERNENTI LE  
OPERAZIONI SOSPETTE

#### Art. 1.

##### Comunicazioni

1. Le pubbliche amministrazioni tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 231/2007, effettuano la comunicazione a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta.

2. Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia riportati in allegato.

3. La comunicazione è inviata alla UIF anche quando le pubbliche amministrazioni dispongono di dati e informazioni inerenti a operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso altri destinatari di autonomi obblighi di segnalazione.

4. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF. Non è sufficiente, ai fini della comunicazione, la mera omonimia, qualora le pubbliche amministrazioni possano escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi riportati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.

5. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo può desumersi altresì dalla rilevazione degli elementi di carattere oggettivo e soggettivo riportati nelle comunicazioni UIF del 18 aprile 2016 e del 13 ottobre 2017.

6. La comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti.

7. Le pubbliche amministrazioni assicurano la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della medesima.

#### Art. 2.

##### Indicatori di anomalia

1. Gli indicatori di anomalia previsti nell'allegato alle presenti istruzioni sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.

2. L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta; vanno valutati pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.

3. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, ma è comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.



4. Le pubbliche amministrazioni applicano gli indicatori rilevanti alla luce dell'attività istituzionale in concreto svolta e si avvalgono degli indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia attività.

5. Ai fini dell'applicazione degli indicatori, per «soggetto cui è riferita l'operazione» si intende il soggetto (persona fisica o entità giuridica) che entra in relazione con le pubbliche amministrazioni e riguardo al quale emergono elementi di sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie.

6. Per favorirne la lettura e la comprensione alcuni indicatori sono stati specificati in sub-indici; i sub-indici costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I riferimenti dell'indicatore a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale incoerenza della giustificazione addotta o del profilo economico del soggetto cui è riferita l'operazione), seppure non specificamente richiamati, valgono anche con riguardo ai relativi sub-indici.

7. Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attività economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C dell'allegato, devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri: incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività.

## Capo II

### MODALITÀ E CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI

#### Art. 3.

##### *Modalità e termini*

1. Le comunicazioni sono effettuate senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di comunicazione *on-line*.

2. La comunicazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della UIF.

3. Le modalità per l'adesione al sistema di comunicazione *on-line* e per la trasmissione delle informazioni saranno indicate in un apposito comunicato pubblicato nel sito internet della UIF.

4. Per agevolare le comunicazioni, le pubbliche amministrazioni possono richiedere alla UIF specifiche deroghe alle modalità di inoltro stabilite nel presente Capo.

#### Art. 4.

##### *Contenuto della comunicazione*

1. Il contenuto della comunicazione si articola in:

a) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la pubblica amministrazione;

b) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;

c) elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto;

d) eventuali documenti allegati.

2. Gli *standard* e le compatibilità informatiche da rispettare per la compilazione delle suddette sezioni informative sono riportati in comunicati pubblicati nel sito internet della UIF.

3. Il contenuto della comunicazione è soggetto a un duplice livello di controlli automatici effettuati dai sistemi informativi della UIF mediante funzionalità disponibili sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia. Il primo livello è a richiesta delle pubbliche amministrazioni; esso non comporta l'acquisizione dei dati da parte della UIF. Il secondo livello di controlli viene effettuato in fase di consegna della comunicazione. Tali controlli sono volti ad assicurare l'integrità e la compatibilità delle informazioni fornite, ma non possono assicurare la completezza della comunicazione.

#### Art. 5.

##### *Dati identificativi della comunicazione*

1. La comunicazione indica se nell'operatività è stato ravvisato il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. La comunicazione contiene il riferimento (numero identificativo o numero di protocollo) a eventuali comunicazioni ritenute collegate e il motivo del collegamento.

#### Art. 6.

##### *Elementi informativi in forma strutturata*

1. La comunicazione contiene dati strutturati concernenti le operazioni, i rapporti, i soggetti ai quali si riferisce l'attività amministrativa, i legami tra le operazioni e i rapporti, i legami tra le operazioni/i rapporti e i soggetti, i legami tra i soggetti.

2. La comunicazione contiene il riferimento ad almeno un'operazione e al soggetto cui questa è riferita.

3. La comunicazione può contenere il riferimento a più operazioni che appaiono tra loro funzionalmente o economicamente collegate. È consentito altresì riportare operazioni ritenute non sospette qualora necessarie per la comprensione dell'operatività descritta o del sospetto manifestato.



## Art. 7.

*Elementi descrittivi in forma libera*

1. Gli elementi descrittivi dell'operatività si riferiscono necessariamente a soggetti e a operazioni presenti fra gli elementi informativi in forma strutturata di cui all'art. 6 delle presenti istruzioni.

2. Nella descrizione occorre fare riferimento al contesto economico finanziario, illustrando in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto le pubbliche amministrazioni a sospettare l'operazione come collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e a effettuare la comunicazione. In particolare, deve risultare chiaramente il processo logico seguito dalle pubbliche amministrazioni nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della comunicazione.

3. Le informazioni, espone in forma sintetica, devono risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, ed essere finalizzate a consentire, ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi.

4. Le pubbliche amministrazioni indicano se la comunicazione riguarda un numero limitato di operazioni ovvero attiene all'operatività complessiva posta in essere dal soggetto nell'arco temporale esaminato.

## Art. 8.

*Documenti allegati*

1. I documenti che le pubbliche amministrazioni ritengono necessari ai fini della descrizione dell'operatività sospetta sono allegati alla comunicazione in formato elettronico.

2. I documenti rilevanti relativi alla comunicazione trasmessa sono comunque conservati a cura delle pubbliche amministrazioni per corrispondere alle richieste della UIF o degli organi investigativi.

## Art. 9.

*Comunicazione sostitutiva*

1. Qualora siano riscontrati errori materiali o incongruenze nel contenuto di una comunicazione inviata ovvero si rilevi l'omesso riferimento di informazioni rilevanti in proprio possesso, si procede all'inoltro di una nuova comunicazione che sostituisce integralmente la precedente.

2. La comunicazione sostitutiva riporta:

a) il riferimento al numero di protocollo della comunicazione sostituita;

b) il contenuto integrale della comunicazione sostituita con i dati rettificati;

c) il motivo della sostituzione.

3. Una comunicazione sostitutiva deve essere effettuata anche quando ne faccia richiesta la UIF a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di errori materiali, di incongruenze o di lacune informative nel contenuto della comunicazione.

## Art. 10.

*Collegamento tra comunicazioni*

1. Deve essere indicato il collegamento tra più comunicazioni, qualora:

siano ravvisate connessioni tra operazioni sospette, anche imputabili a soggetti diversi;

si ritenga che l'operazione sospetta costituisca una continuazione di operazioni precedentemente comunicate;

debbano trasmettersi ulteriori documenti in ordine a un'operazione già comunicata.

*Capo III*

## ALTRE DISPOSIZIONI

## Art. 11.

*Rapporti con la UIF*

1. Le pubbliche amministrazioni individuano, con provvedimento formalizzato, un «gestore» quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF.

2. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti la persona individuata quale «gestore» e la connessa struttura organizzativa indicate in sede di adesione al sistema di comunicazione *on-line*.

## Art. 12.

*Disposizioni finali*

1. Le presenti istruzioni vengono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Esse saranno aggiornate periodicamente al fine di integrare gli indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette, tenendo conto dell'articolazione delle pubbliche amministrazioni e degli esiti della mappatura e valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui all'art. 10, comma 3, del decreto antiriciclaggio; le istruzioni saranno altresì modificate in relazione agli eventuali adattamenti resi necessari dai provvedimenti adottati dal CSF.

2. I comunicati che riportano istruzioni operative sul contenuto della comunicazione, sul tracciato elettronico nonché sull'accesso e sull'utilizzo della procedura sono pubblicati e periodicamente aggiornati sul sito internet della UIF.

Roma, 23 aprile 2018

*Il direttore:* CLEMENTE



### A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione

1. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio<sup>1</sup>, ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.

Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.

Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.

Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio.

Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.

2. Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.

Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.

Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.


Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.

3. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte<sup>2</sup> o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.

<sup>1</sup> Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849.

<sup>2</sup> Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come elencate dall'art. 1, comma 2, lettera dd), del decreto antiriciclaggio.



Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.

Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni *non profit* ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.

Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni *non profit* ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.

4. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, *trust*, fiduciarie, fondazioni, *international business company*.


Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.

Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.

Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.

Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.



**B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni.**

5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.

Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.

Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).

Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni *non profit* ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro.

Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.

Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o *brokers* operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.

6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.

Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.

Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione.

Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione.

Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.

Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie.

7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose, in assenza di plausibili giustificazioni.



Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.

Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione.

Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.

Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.

Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").

Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.

Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.

Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.

### C. Indicatori specifici per settore di attività

#### *Settore appalti e contratti pubblici<sup>3</sup>*

Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.


Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni

<sup>3</sup> Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.



di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.

Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.

Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.

Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.

Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.

Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.

Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.

Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.

Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.


Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.

Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.

Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.

Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello *sponsor*, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.

Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.





**Settore finanziamenti pubblici<sup>4</sup>**

Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.

Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.

Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.

Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.

Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentate legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).

Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.

Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.

Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.

Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.

Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

**Settore immobili e commercio**

Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.

Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole *deficit* patrimoniale.

Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.


Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.

Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo.

Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.

Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole *deficit* patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.

<sup>4</sup> Gli indicatori di questo settore vanno valutati tenendo conto anche dei criteri indicati nell'articolo 2, comma 7, delle presenti istruzioni.



Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole *deficit* patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.

Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.

Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività.

Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.

18A07364

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

**Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determina PPA 932/2018 del 16 ottobre 2018, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pharepa».**

Nell'estratto della determina PPA 932/2018 del 16 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 261, del 9 novembre 2018,

ove si legge:

Titolare A.I.C.: Konpharma S.r.l.,

leggasi:

Titolare A.I.C.: Pharmatex S.r.l.

Decorrenza di efficacia del presente avviso: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A07386

### AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

**Comunicato relativo al differimento al 31 dicembre 2018 del termine previsto dagli artt. 8 e 9 delle Circolari AgID n. 2/2018 «Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA» e n. 3/2018 «Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA».**

Si comunica che il termine del 20 novembre 2018, previsto dagli articoli 8 e 9 delle circolari AgID n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018 recanti rispettivamente «Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA» e «Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA», è differito al 31 dicembre 2018.

Pertanto, le amministrazioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni acquisiscono servizi SaaS qualificati e pubblicati nel *Marketplace Cloud* della PA a decorrere dal 1° gennaio 2019.

18A07365

### AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

**Avviso relativo all'adozione da parte della Conferenza istituzionale permanente del 14 dicembre 2017 delle deliberazioni n. 1 «Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale» e n. 2 «Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale».**

Si rende noto che, nell'ambito delle attività di attuazione della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 recante «Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque», la Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, nella seduta del 14 dicembre 2017, ha adottato le seguenti deliberazioni:

delibera n. 1: «Direttiva per la valutazione ambientale *ex ante* delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino meridionale»;

delibera n. 2: «Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino meridionale».

Le deliberazioni ed i relativi allegati sono disponibili sul sito web istituzionale [www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it](http://www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it)

Le disposizioni delle citate deliberazioni, concorrendo all'attuazione della direttiva 2000/60/CE al raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi ambientali dei Piani di gestione delle acque afferenti al distretto idrografico dell'Appennino meridionale, sono immediatamente vincolanti nel distretto idrografico dell'Appennino meridionale ai sensi dell'art. 65, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 152/2006.

Copia del presente avviso verrà pubblicato rispettivamente nei Bollettini Ufficiali delle Regioni interessate.

18A07358

